

CIRCOLARE N. 27/2020

4 giugno 2020

Ecobonus 110%

DL Rilancio – D.L. 19 maggio 2020 n. 34

interventi ammessi, regole da seguire, requisiti dei beneficiari e sanzioni in caso di irregolarità

L'articolo 128 contenuto nel DL Rilancio ha lo scopo di rafforzare le detrazioni fiscali a vantaggio dei contribuenti potenziando la domanda di beni e servizi offerti dalle imprese operanti nel settore edile. Potremmo dire che vi è una opportunità reciproca tra il soggetto privato e l'impresa.

Il superbonus al 110% vale per tutti gli interventi di risparmio energetico realizzati dal 01.07.2020 fino al 31.12.2021 sugli interi edifici, di proprietà condominiale o privata, ma solo nel caso in cui l'immobile unifamiliare sia destinato a prima casa.

Il decreto si rivolge in particolar modo alle persone fisiche titolari di immobili non strumentali all'attività d'impresa (oltre che alle cooperative edilizie, istituti autonomi case popolari e condomini).

QUALI INTERVENTI BENEFICIANO DEL BONUS

Il primo comma dell'art. 128 prevede, nello specifico che si applica il 110% di detrazione su:

1) **Opere di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali** che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo. La detrazione si calcola su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 60.000, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio.

2) **Interventi effettuati sulle parti comuni degli edifici** finalizzati alla sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti a favore di impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici. La detrazione si calcola su un ammontare complessivo delle spese non superiore ad euro 30.000 moltiplicato per il numero delle unità

immobiliari che compongono l'edificio. Rientrano nella detrazione anche le spese sostenute per smaltire e bonificare l'impianto sostituito;

3) **Interventi effettuati su edifici unifamiliari** diretti a sostituire gli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici ovvero con impianti di microgenerazione. La detrazione si calcola su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000. Anche in questo caso, smaltimento e bonifica del precedente impianto, rientrano nella detrazione.

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO

Il secondo comma dell'art. 128 prevede che la detrazione spetti anche agli interventi previsti dall'articolo 14 del DL. 63/2013 (efficientamento energetico), purché siano realizzati in simultaneità con gli interventi indicati al comma 1.

Le tipologie di interventi appena descritti danno la possibilità di ampliare il raggio d'azione del beneficio a tutte quelle lavorazioni finalizzate all'ecobonus. Per far questo però, è necessario che gli interventi soddisfino i requisiti previsti dai decreti del MISE e portare, anche magari insieme agli interventi effettuati su impianti fotovoltaici, ad un miglioramento di almeno due classi energetiche dell'abitazione o, diversamente, almeno a quello della classe energetica più alta. È necessario che un tecnico abilitato rilasci l'attestato di prestazione energetica (APE).

SISMA BONUS

Il comma 4 analizza invece la detrazione al 110% con riguardo gli interventi collegati con il sisma bonus, previsti dai commi 1-bis, 1-quater, 1-quinques e 1-septies dell'articolo 16 del DL. 63/2013, oltre che innalzare la detrazione al 90% per i premi pagati per polizze stipulate contro i rischi di calamità nel caso in cui il credito venga ceduto ad un'impresa assicurativa.

PANNELLI SOLARI E SISTEMI DI ACCUMOLO INTEGRATI

È possibile affermare che la detrazione al 110% riguardi anche:

- l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d), del D.P.R. 412/1993. La spesa non deve superare 48.000 euro, fatto salvo il limite di spesa di euro 2.400 previsto per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico. Il limite di spesa può essere ridotto a 1.600 kW in caso di interventi finalizzati alla ristrutturazione edilizia, nuova costruzione e di ristrutturazione urbanistica.

- l'installazione, anche successiva, di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati appena visti. La spesa non deve superare 48.000 euro, considerando comunque il limite di spesa previsto pari a 1.000 euro per ogni kWh di capacità di accumulo del sistema di accumulo. Per poter usufruire del beneficio derivante da questi particolari interventi, è necessario procedere, per la parte non auto consumata in sito, alla cessione dell'energia in favore del GSE.

CESSIONE DEL CREDITO

Accanto all'aumento della percentuale di detraibilità, la novità più di rilievo è rappresentata dal doppio intervento di ripristino dello sconto in fattura accanto alla possibilità di cessione del credito d'imposta alla banca.

L'obiettivo è quello di consentire alle famiglie di fare i lavori in casa a costo zero seguendo due diverse vie:

- a) anticipando il costo dei lavori con successiva cessione del credito alla banca o ad altri intermediari finanziari, in modo tale da ottenere subito il rimborso della spesa sostenuta;
- b) cedendo il credito d'imposta all'impresa che realizza i lavori, che applicherà uno sconto sul corrispettivo dovuto e potrà utilizzare la somma in compensazione per il pagamento delle imposte oppure cederlo a sua volta senza limiti alle banche.

Resterebbe comunque invariata la possibilità di usufruire dell'ecobonus e del sismabonus in detrazione fiscale da parte della persona fisica in cinque anni.

Il contribuente dovrà richiedere il visto dei dati relativi ai documenti che attestano la presenza dei requisiti per l'accesso al superbonus del 110%.

E' necessario attendere l'intervento chiarificatore dell'Agenzia delle Entrate da pervenire entro il 19 giugno.

I Professionisti dello Studio